



## La Cassazione penale sulla prevalenza dei DPC sui DPI contro le cadute dall'alto

**Solo l'esecuzione di lavori di natura particolare può giustificare l'eliminazione temporanea di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall'alto e la loro sostituzione con dispositivi di protezione individuale e, in ogni caso, i dispositivi di protezione collettiva devono essere immediatamente ripristinati una volta terminato il lavoro specifico.**



Il caso riguarda l'**infortunio** occorso a un operaio che, mentre si trovava sul tetto di un fabbricato, **sfondava un lucernario in plexiglass precipitando da un'altezza di quattro metri** e, stante l'assenza di reti di protezione sottostanti che impedissero le cadute o comunque ne attenuassero gli effetti, rovinava al suolo procurandosi varie lesioni. Conseguentemente **il responsabile dell'azienda** presso la quale il lavoratore era distaccato, **il responsabile della ditta appaltatrice** e il **coordinatore per la progettazione** ed esecuzione dei lavori **venivano condannati** per lesioni personali colpose gravi aggravate dalla **violazione della normativa** di prevenzione infortunistica.

Il **datore di lavoro** distaccatario ha **proposto ricorso per cassazione** contro tale decisione, affermando, fra l'altro, di **aver fornito al lavoratore idonei dispositivi** di protezione individuali e di aver eseguito **adeguata formazione** sull'uso degli stessi.

La **Quarta Sezione della Cassazione penale**, con **sentenza n. 48046 del 4 dicembre 2023**, ha però **respinto il ricorso**, rammentando che *che "solo l'esecuzione di lavori di natura particolare può giustificare l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute che, in ogni caso, dovrà essere immediatamente ripristinato una volta terminato il lavoro di natura particolare. L'intero corpo di regole cautelari individuate dal legislatore per i lavori in quota indica, dunque, che i dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori, sia in quanto vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, sia in quanto l'adozione di attrezzature di protezione individuale o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è indicata quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell'impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un'attrezzatura di lavoro più sicura. [...]"*

